

Como, 4.9.2020

## INFORMATIVA N. 29/2020

### **Emergenza epidemiologica da Coronavirus DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) Principali novità**

#### **INDICE**

1. Premessa .....	pag. 3
2. Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ritenute non operate – Ulteriore rateizzazione.....	pag. 3
2.1 Effettuazione dei versamenti sospesi.....	pag. 3
2.2 Versamento delle ritenute non operate.....	pag. 4
3. Ulteriore sospensione dei termini di riscossione.....	pag. 4
3.1 Dilazione delle somme iscritte a ruolo.....	pag. 4
3.2 Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.....	pag. 4
3.3 Sospensione delle attività esecutive e cautelari.....	pag. 4
4. Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP.....	pag. 5
4.1 Soggetti beneficiari.....	pag. 5
4.2 Necessità del calo del fatturato.....	pag. 5
5. Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione.....	pag. 5
6. Contributo a fondo perduto per esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici turistici.....	pag. 6
6.1 Condizione del calo del fatturato.....	pag. 6
6.2 Misura del contributo.....	pag. 6
6.3 Modalità di riconoscimento.....	pag. 7

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

7.	<i>Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi – Modifiche.....</i>	<i>pag. 7</i>
8.	<i>Rivalutazione dei beni d'impresa.....</i>	<i>pag. 7</i>
	8.1 <i>Beni rivalutabili.....</i>	<i>pag. 7</i>
	8.2 <i>Imposizione sostitutiva.....</i>	<i>pag. 7</i>
	8.3 <i>Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione.....</i>	<i>pag. 7</i>
9.	<i>Aiuti di Stato anti-COVID alle micro e piccole imprese.....</i>	<i>pag. 8</i>
	9.1 <i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia.....</i>	<i>pag. 8</i>
	9.2 <i>Aiuti alle micro e piccole imprese.....</i>	<i>pag. 8</i>
10.	<i>Modifiche al c.d. "superbonus" del 110%.....</i>	<i>pag. 9</i>
	10.1 <i>Quorum per le delibere assembleari.....</i>	<i>pag. 9</i>
	10.2 <i>Immobili esclusi.....</i>	<i>pag. 9</i>
11.	<i>Aliquote IMU – Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI.....</i>	<i>pag. 9</i>
12.	<i>Proroga dell'esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio.....</i>	<i>pag. 9</i>
13.	<i>Proroga del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli in locazione a lungo termine.....</i>	<i>pag. 10</i>
14.	<i>Erogazioni liberali in natura ai dipendenti – Incremento del limite di esclusione da tassazione.....</i>	<i>pag. 10</i>
15.	<i>Misure temporanee per le assemblee di società.....</i>	<i>pag. 10</i>

## 1 PREMESSA

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla *G.U.* 14.8.2020 n. 203 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020 per le quali sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## 2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

- i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
- il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dal decreto rilancio.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

### 2.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

## 2.2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Le modalità e i termini indicati nel precedente paragrafo si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

## 3 ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

Viene stabilito che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

### ***Ambito applicativo***

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

Sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all'11.5.2020.

### 3.1 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

### 3.2 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Come è noto gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eventuale morosità del creditore. In tal caso l'ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l'Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La sospensione della procedura appena descritta, prevista al 31.8.2020 viene ora prorogata al 15.10.2020.

La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all'8.3.2020.

### 3.3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Sono sospese sino al 15.10.2020:

- le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
- gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

## 4 PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP

In presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari", in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

### 4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

### 4.2 NECESSITÀ DEL CALO DEL FATTURATO

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

## 5 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

- in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e *catering* continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

## **6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI**

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

### **6.1 CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO**

Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

### **6.2 MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.7.2019.

## 6.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo dovrebbe essere riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

## 7 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

In particolare, il credito d'imposta:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

## 8 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene prevista una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.

### 8.1 BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch'esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l'operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

### 8.2 IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

È possibile, alternativamente:

- effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.

In questo secondo caso, occorre versare un'imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore "storico" dei beni.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

### 8.3 REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

## 9 AIUTI DI STATO ANTI-COVID ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

L'art. 62 del DL 104/2020 ha esteso, al ricorrere di alcune condizioni, l'applicazione degli aiuti di Stato anche alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

### 9.1 QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Con la Comunicazione della Commissione europea 29.6.2020 C (2020) 4509 *final*, in vigore dal 29.6.2020, gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto emergenziale da COVID-19 possono infatti essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese a condizione che:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; e
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dei predetti aiuti).

### 9.2 AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Viene prevista una deroga alla previsione di cui al Decreto Rilancio che vieta la concessione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31.12.2019, e viene stabilito che tali aiuti possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Al ricorrere delle predette condizioni le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31.12.2019, possono beneficiare degli aiuti previsti:

- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
- sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
- alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;
- alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*;
- alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19;
- sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

## 10 MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

### 10.1 QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI

Viene ora previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

### 10.2 IMMOBILI ESCLUSI

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dal Decreto in esame, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

## 11 ALIQUOTE IMU - AUMENTO IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI

Viene stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni possono deliberare un aumento dello 0,08% dell'aliquota massima dell'IMU, in sostituzione della maggiorazione della TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.

## 12 PROROGA DELL'ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP a partire dall'1.5.2020 e fino al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).

Dall'1.5.2020 al 31.12.2020 (prima fino al 31.10.2020), non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria.

Inoltre, fino al 31.12.2020 (invece che fino al 31.10.2020), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (*dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

### **13 PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE**

Viene stabilito che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

### **14 EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE**

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

### **15 MISURE TEMPORANEE PER LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ**

Viene riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

- convocare l'assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie;
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante designato".

E' stabilito che le citate disposizioni "*si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19*".

**Studio Gorini s.r.l.**